



SARS-CoV-2 – INDICAZIONI ALLE AZIENDE NON SANITARIE

Revisione n. 5 del 05/05/2020

Testo semplificato del documento della Regione Veneto “Nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari” consultabile integralmente al sito <https://www.regione.veneto.it/web/sanita/covid-19-ambienti-di-lavoro>

integrato con il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” consultabile integralmente al sito <https://www.lavoro.gov.it/notizie/Documents/Protocollo-24-aprile-2020-condiviso-misure-di-contrasto%20Covid-19.pdf>

CONSIDERAZIONI GENERALI

- I CORONAVIRUS possono persistere per diverso tempo sulle superfici inanimate in condizioni ottimali di umidità e temperatura; sono efficacemente inattivati da adeguate procedure di sanificazione che includano pulizia accurata delle superfici ambientali con acqua e detergente seguita dall’uso di disinfettanti.

PULIZIA

- PRIMA DELLA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ è necessario garantire una completa pulizia di ogni ambiente di lavoro e locale accessorio rimasto chiuso nella fase di lockdown e predisporre una adeguata pulizia periodica durante la ripresa dell’attività
- negli AMBIENTI NON FREQUENTATI DA CASI DI COVID-19 è sufficiente:
 - procedere alle pulizie ordinarie degli ambienti con i comuni detersivi e acqua o con soluzioni idroalcoliche avendo cura di pulire con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente (es. muri, porte, finestre, superfici dei servizi igienici);
 - garantire la pulizia a inizio e a fine turno soprattutto delle superfici e strumentazioni usate in comune;
- nelle stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto e altri ambienti non sanitari dove abbiano SOGGIORNATO CASI CONFERMATI DI INFEZIONE DA SARS-COV-2 verranno applicare le seguenti misure di decontaminazione:
 - i luoghi, le aree, le superfici toccate di frequente (es. muri, porte, finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari) devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detersivi comuni e decontaminati con ipoclorito di sodio 0.1%; per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro;
 - gli oggetti e le superfici con cui il caso è venuto in contatto o che sono potenzialmente contaminate da secrezioni devono essere pulite con un detergente neutro e successivamente disinfettate con soluzione di ipoclorito di sodio 0.1% oppure con etanolo al 70%;
 - per la pulizia dev’essere utilizzato materiale monouso;
 - assicurare la ventilazione degli ambienti.



INDICAZIONI PER LE AZIENDE

- La PROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino ai lavoratori adeguati livelli di protezione e devono essere sospese le attività dei reparti aziendali ritenuti non indispensabili;
- rispettare le disposizioni emesse dalle AUTORITÀ COMPETENTI;
- promuovere la fruizione da parte dei dipendenti dei periodi di CONGEDO ORDINARIO e di FERIE;
- favorire la modalità del LAVORO A DISTANZA (cosiddetto “lavoro agile” o “smart working”);
- sospendere e annullare le TRASFERTE O VIAGGI DI LAVORO nazionali ed internazionali anche se già concordati e organizzati;
- eseguire attività di INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE dei lavoratori e utenti con misure di comunicazione efficaci (segnaletica, totem, opuscoli...) sulle misure preventive quali igiene delle mani, igiene respiratoria e distanziamento sociale;
- informare su l’OBBLIGO DI RIMANERE AL PROPRIO DOMICILIO in presenza di febbre (> 37.5°), tosse o difficoltà respiratoria);
- prima dell’accesso al luogo di lavoro il datore di lavoro potrà sottoporre il lavoratore al CONTROLLO DELLA TEMPERATURA CORPOREA, nel rispetto della disciplina della privacy vigente;
 se la temperatura supera 37.5° non permetterà l’accesso ai luoghi di lavoro, fornirà la mascherina e indicherà di contattare il medico curante;
 la temperatura corporea potrà essere verificata anche attraverso acquisizione di idonea dichiarazione;
- nelle micro - e piccole imprese, ditte individuali e imprese a conduzione familiare la verifica della temperatura corporea in ingresso può essere sostituita da una dichiarazione (anche verbale) relativa allo stato di salute;
- LAVORATORI CON POSITIVITÀ ALL’INFEZIONE DA SARS-COV-2 per rientrare a lavoro devono presentare certificazione medica da cui risulti l’“avvenuta negativizzazione” del tampone rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione ed essere sottoposti a visita medica dal medico competente, ove previsto;
- sulla base dei rischi valutati e, a partire dalla MAPPATURA delle diverse attività dell’azienda, verranno adottati i DPI idonei;
- ove possibile distanziare le POSTAZIONE DI LAVORO E LE POSTAZIONI DI FRONT OFFICE con distanze maggiori a 1 metro garantendo comunque, in assenza di separazioni fisiche o con materiali, una superficie di 4 m²/persona;
- tutti i lavoratori dovranno indossare mezzi per la PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE in tutte le condizioni nelle quali tali misure siano efficaci ad evitare il contagio: presenza di pubblico, impossibilità di distanziamento interpersonale superiore a 1 metro o di separazione fisica, condivisione di mezzi di trasporto, condivisione di spazi comuni (mensa, spogliatoi, area fumatori, distributori di bevande o snack ..);
- i GUANTI si useranno qualora compatibili con lo svolgimento della mansione lavorativa ma se determinano un rischio aggiuntivo sarà necessario disporre il frequente lavaggio delle mani con soluzioni idroalcoliche;



- laddove è presente un SERVIZIO DI TRASPORTO organizzato dall'azienda, dare disposizioni di rispettare il "criterio di distanza droplet" (almeno 1 metro di separazione);
- REGOLAMENTARE L'ACCESSO agli spogliatoi, agli spazi destinati alla ristorazione (es. mense), allo svago o simili (es. aree relax, sala caffè, aree fumatori...) con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone;
- non sono consentite le RIUNIONI in presenza; nel caso di riunioni necessarie ed urgenti, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale (almeno 1 m di separazione tra i presenti) e un'adeguata pulizia/areazione dei locali;
- assicurare adeguata AERAZIONE in tutti gli ambienti nel corso della giornata con ricambio di aria;
- con particolare riferimento a uffici e luoghi pubblici, gli IMPIANTI DI VENTILAZIONE meccanica controllata devono essere tenuti accesi e in buono stato di funzionamento, ma deve essere eliminato totalmente il ricircolo nell'aria;
- mettere a disposizione degli addetti, utenti e visitatori SOLUZIONI DISINFETTANTI - GEL ALCOLICI, con una concentrazione di alcol al 60-85%;
- limitare al massimo gli SPOSTAMENTI ALL'INTERNO DEI SITI PRODUTTIVI;
- evitare situazioni di AFFOLLAMENTO (es entrata controllata);
- adottare misure organizzative per favorire ORARI DI INGRESSO E DI USCITA SCAGLIONATI, al fine di limitare al massimo le occasioni di contatto nelle zone di ingresso e di uscita;
- per gli utenti esterni come FORNITORI, TRASPORTATORI, ALTRO PERSONALE:
 - individuare procedure di ingresso, transito e uscita di fornitori esterni, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, per ridurre le occasioni di contatto con il personale aziendale;
 - individuare servizi igienici dedicati e vietare l'utilizzo di quelli del personale aziendale;
- se possibile, gli AUTISTI DEI MEZZI DI TRASPORTO devono rimanere a bordo dei propri mezzi e non è consentito l'accesso agli uffici; per le attività di approntamento nel carico e scarico dovrà attenersi alla distanza di 1 metro;
- tracciabilità delle misure adottate dal datore di lavoro in specifici DOCUMENTI (es procedure, istruzioni operative, piano di intervento ...);
- non si ravvisano motivi per "aggiornare" il DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI inserendo paragrafi relativi alla situazione derivante dalla diffusione di questo nuovo agente virale, se del caso predisporre documenti integrativi allegati;
- alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il MEDICO COMPETENTE, ove presente, per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da SARA-CoV-2.


ULTERIORI INDICAZIONI PER LE AZIENDE IN APPALTO (es. ditte che eseguono le pulizie presso strutture ospedaliere o sanificazione di mezzi pubblici)

- Se dalla VALUTAZIONE DEI RISCHI DEL COMMITTENTE ne emerge la necessità, redigere un nuovo DUVRI o altro documento integrativo in cui vengano indicate le misure precauzionali osservate.

ULTERIORI MISURE PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI
ex DPCM del 26.04.2020

- Mantenere in tutte le attività e le loro fasi DISTANZIAMENTO interpersonale;
- garantire la PULIZIA e l'IGIENE AMBIENTALE con frequenza almeno 2 volte al giorno ed in funzione dell'orario di apertura;
- garantire adeguata AEREAZIONE naturale e RICAMBIO D'ARIA;
- disponibilità e accessibilità di gel o soluzioni per la DISINFEZIONE DELLE MANI, in particolare accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento;
- utilizzo di MASCHERINE nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale;
- uso di GUANTI "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande;
- ACCESSI regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
- a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
- b) per locali fino a 40 m² può accedere 1 persona alla volta, oltre a un massimo di 2 operatori;
- c) per locali di dimensioni > 40 m² l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili differenziando ove possibile i percorsi di entrata e di uscita.
- INFORMAZIONE per garantire distanziamento dei clienti in attesa di entrare.

RIFIUTI - SMALTIMENTO DPI

- Per una corretta gestione dei rifiuti in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus Sars-CoV-2 attenersi alle indicazioni fornite dall'ISS al link: <https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/pdf/rapporto-covid-19-3-2020.pdf>



DPI PER LE AZIENDE O LE DITTE TERZE

- DEFINITI sulla base della mappatura delle diverse attività dell'azienda, della valutazione del rischio o del DUVRI;
- qualora non fosse possibile lavorare a distanza interpersonale superiore ad 1 metro o non siano possibili altre soluzioni organizzative, usare MASCHERINE E ALTRI STRUMENTI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE;
- le MASCHERINE CHIRURGICHE reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall'art. 34 c.3 DL n. 9 del 02.03.2020, sono considerate dispositivi di protezione individuale di cui all'art. 74 c.1 DLgs 81/08 ai sensi dell'art 16 DL n 18 del 17.03.2020;
- I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE forniti dal datore di lavoro devono avere marcatura CE o autorizzazione in deroga per la produzione e commercializzazione rilasciata dall'ISS per le mascherine chirurgiche - verificabile al link <https://www.iss.it/procedure-per-richiesta-produzione-mascherine> nel file denominato "Autorizzazioni rilasciate" - o rilasciata da INAIL per le FFP2 e FFP3 - verificabile al link <https://www.inail.it/cs/internet/attivita/ricerca-e-tecnologia/certificazione-verifica-e-innovazione/validazione-in-deroga-dpi-covid19.html> nel file denominato "Elenco dpi validati";
- in corso di DECONTAMINAZIONE dei locali dove abbia soggiornato caso di infezione da SARS-COV-2: il personale deve essere provvisto di DPI adeguato (FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe) e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI. Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.

LAVORATORE IN PROCINTO DI RECARSÌ ALL'ESTERO PER LAVORO

- Il datore di lavoro è tenuto a VALUTARE RISCHI ESOGENI al rapporto di lavoro in caso di trasferta, adottando misure idonee a preservare la salute del lavoratore e di valutare i potenziali e peculiari rischi ambientali legati alle caratteristiche del Paese in cui la prestazione lavorativa dovrà esser svolta;
- il datore di lavoro dispone che il SPP acquisisca le informazioni più aggiornate sulle AREE DI DIFFUSIONE del SARS-CoV-2 per valutare, in collaborazione con il medico competente, il rischio associato alla trasferta prevista (es. siti web in cui si riporta la situazione epidemiologica <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/> oppure <http://www.salute.gov.it/portale/home.html>);
- informare prima della partenza il lavoratore sulle DISPOSIZIONI DELLE AUTORITÀ SANITARIE del paese di destinazione.



VERIFICHE E MANUTENZIONI PERIODICHE

- Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi conservano la loro VALIDITÀ FINO AL 15 GIUGNO 2020, compresi adempimenti e manutenzioni ordinarie degli impianti e dei presidi di sicurezza negli ambienti di lavoro previste dal DLgs 81/08.

FORMAZIONE PER LE AZIENDE O LE DITTE TERZE

- Sono sospesi e annullati tutti gli EVENTI INTERNI e ogni attività di FORMAZIONE in modalità in aula; è possibile effettuare la formazione a distanza;
- si può svolgere attività FORMATIVE A DISTANZA anche per la formazione obbligatoria prevista dal DLgs 81/08 e disciplinata dagli Accordi Stato-Regioni, in videoconferenza tale da assicurare l'interazione tra docente e discenti (ciascuno in solitaria e fermo restando il limite massimo di soggetti partecipanti); la modalità di collegamento a distanza in videoconferenza non si applica ai moduli formativi che prevedono addestramento pratico;
- in assenza o mancato completamento della FORMAZIONE INIZIALE O DI BASE in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro il lavoratore non può essere adibito al ruolo o mansione per il quale è obbligatoria la formazione (es. carrellista senza formazione specifica);
- in caso di mancato AGGIORNAMENTO della formazione professionale o abilitante in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro entro i termini previsti a causa dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 il lavoratore potrà continuare a svolgere lo specifico ruolo o funzione (es. carrellista potrà continuare ad operare come carrellista).

COVID MANAGER - REFERENTE UNICO

- Per ogni azienda potrà essere individuato, tra i soggetti componenti la rete aziendale della prevenzione (es. datore di lavoro, RSPP o comunque tra i soggetti aventi poteri organizzativi e direzionali) un referente unico - "COVID MANAGER"- con funzioni di coordinatore per l'attuazione delle misure di prevenzione e controllo e con funzioni di punto di contatto per le strutture del Sistema Sanitario Regionale;
- non si ritiene obbligatoria l'individuazione del "COVID Manager".



ATTIVITA' DEL MEDICO COMPETENTE

- Incrementare, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, l'attività di COLLABORAZIONE e di INFORMAZIONE con le altre figure aziendali della prevenzione, in particolar modo sulle norme igieniche e sull'utilizzo corretto dei DPI;
- privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di COLLEGAMENTO DA REMOTO, ritenute valide anche per la partecipazione alla riunione periodica;
- proseguire la SORVEGLIANZA SANITARIA rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute;
- gestione degli APPUNTAMENTI in modo da regolamentare l'accesso alla sala d'attesa;
- effettuare FILTRO ALL'INGRESSO con la raccolta di notizie anamnestiche;
- conferma delle notizie anamnestiche raccolte al momento dell'appuntamento, in CASO DI SEGNI O SINTOMI sospetti il lavoratore sarà pregato di indossare mascherina chirurgica e invitato a riferire le proprie condizioni cliniche al medico curante o all'ASL competente;
- in caso di LAVORATORE ASINTOMATICO eseguire la visita medica e gli esami previsti dal protocollo sanitario adottando le norme igieniche del caso;
- si ritiene utile DIFFERIRE l'effettuazione delle prove di funzionalità respiratoria o comunque di procedure che generano aerosol e gli accertamenti per la verifica dell'assunzione di alcol tramite etilometro, a meno che queste non siano assolutamente necessarie per l'espressione del giudizio di idoneità;
- è raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai SOGGETTI FRAGILI anche in relazione all'età;
- DOPO L'INFEZIONE DA SARS-COV-2 per i quali è stato necessario un ricovero ospedaliero, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro al fine di verificare l'idoneità alla mansione, anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia;
- utilizzare ambulatori medici, unità mobili o locali messi a disposizione delle aziende con caratteristiche che garantiscano le MISURE IGIENICHE adeguate;
- invito all'utente al LAVAGGIO PRELIMINARE DELLE MANI con acqua e sapone o con la soluzione idroalcolica;
- GARANTIRE prioritariamente visite mediche pre-assuntive, preventive, per cambio mansione, a richiesta del lavoratore e per rientro dopo assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni continuativi;



- la SORVEGLIANZA SANITARIA PERIODICA non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio. Nel caso in cui il medico competente, in coscienza e scienza, ritenga di differire alcune delle attività di sorveglianza sanitaria in calendario, si ritiene necessario che lo stesso rediga specifico documento che prolunghi per un determinato tempo la validità dei giudizi di idoneità già espressi;
- il lavoratore che rientra al lavoro DOPO UN PERIODO DI ASSENZA PER MALATTIA, non imputabile ad infezione da SARS-CoV-2 per la quale è stato necessario il ricovero ospedaliero, non necessita di alcuna specifica certificazione, ad eccezione dei periodi superiori a 60 giorni continuativi - ex DLgs 81/08;
- i TEST SIEROLOGICI basati sull'identificazione di anticorpi IgM e IgG specifici necessitano di ulteriori evidenze sulle proprie performance e utilità operativa e non possono, allo stato attuale dell'evoluzione tecnologica, sostituire il test molecolare basato sull'identificazione di RNA virale dai tamponi naso-faringei. Pertanto, ad oggi l'uso su larga scala di test sierologici a fini diagnostici individuali, nonché, nei contesti occupazionali, per l'espressione del giudizio di idoneità alla mansione, risulta improprio e prematuro, essendo possibile solo a seguito di validazione da parte delle strutture tecnico-scientifiche nazionali o nell'ambito delle indagini preliminari di carattere sperimentale sopra citate.
- Le istituzioni preposte alla GESTIONE OPERATIVA DELL'EPIDEMIA e alla INDIVIDUAZIONE DEI CASI E DEI CONTATTI sono rappresentate dalle strutture del Servizio Sanitario Regionale territorialmente competenti.

LAVORATORE CHE LAMENTA FEBBRE, TOSSE O DIFFICOLTA' RESPIRATORIA A LAVORO

- Chiedere al lavoratore di chiamare il MEDICO CURANTE o l'ASL, e applicare le indicazioni dell'Autorità competente;
- far indossare tempestivamente una MASCHERINA CHIRURGICA;
- finché il soggetto permane all'interno dell'azienda, assicurarsi che rimanga il più possibile LONTANO E ISOLATO dagli altri soggetti presenti (lavoratori, visitatori);
- informare il MEDICO COMPETENTE;
- disporre la PULIZIA DELLA POSTAZIONE DI LAVORO secondo le linee guida regionali;
- se indicato dalla PROCEDURA NEL PIANO DI EMERGENZA AZIENDALE interessare gli addetti al primo soccorso;
- il datore di lavoro e i suoi collaboratori dovranno COLLABORARE con l'ASL competente mettendo a disposizione le informazioni in proprio possesso al fine dell'identificazione di eventuali contatti.



LAVORATORE CHE RIFERISCE DI ESSERE UN CONTATTO STRETTO CHE SI PRESENTA A LAVORO

- Chiedere al lavoratore di chiamare il MEDICO CURANTE o l'ASL, successivamente applicare le indicazioni dell'Autorità competente;
- far indossare tempestivamente una MASCHERINA CHIRURGICA;
- finché il soggetto permane all'interno dell'azienda, assicurarsi che rimanga il più possibile LONTANO E ISOLATO dagli altri soggetti presenti (lavoratori, visitatori);
- informare il MEDICO COMPETENTE;
- disporre la PULIZIA DELLA POSTAZIONE DI LAVORO secondo le linee guida regionali.

LAVORATORE FRAGILE

- Ciascun lavoratore ha facoltà di segnalare al medico competente, ove presente, nell'ambito della SORVEGLIANZA SANITARIA PERIODICA o tramite la VISITA MEDICA SU RICHIESTA DEL LAVORATORE, eventuali situazioni sanitarie che potrebbero costituire condizioni di ipersuscettibilità;
- il MEDICO COMPETENTE segnala situazioni di particolare fragilità all'azienda che provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy;
- non essendo possibile fornire indicazioni applicabili alla complessità di ogni singolo caso, si ritiene opportuno che il medico competente, in sinergia con il medico di medicina generale, individui la FORMA DI TUTELA PIÙ APPROPRIATA per ciascun soggetto particolarmente suscettibile a causa di condizioni di fragilità;
- IN QUESTO AMBITO non si ritiene applicabile l'espressione di un giudizio di non idoneità temporanea alla mansione specifica.



DEFINIZIONI

SARS - CoV - 2

- SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2) indica il virus;
- COVID-19 (Corona Virus Disease-2019) indica la malattia provocata dal SARS-CoV-2.

DROPLET

- GOCCIOLINE DI AEROSOL eliminate con respiro, starnuto, tosse o con il parlato e che raggiungono una breve distanza da chi le ha prodotte, in ragione della forza di gravità (in genere meno di 1 metro).

CASO PROBABILE

- Un caso sospetto il cui risultato del TEST per SARS-CoV-2 è DUBBIO o necessita di ulteriori verifiche.

CASO CONFERMATO

- Un caso con una CONFERMA DI LABORATORIO effettuata presso il laboratorio di riferimento dell'ISS o da laboratori Regionali di riferimento per infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici.

CASO SOSPETTO

- I casi in cui si richiede l'esecuzione di TEST DIAGNOSTICO.



CONTATTO STRETTO

 PERSONA CHE:

- vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
- ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (es. stretta di mano);
- ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (es. toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
- si è trovata in un ambiente chiuso (es aula, sala riunioni, sala d'attesa, veicolo) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti a distanza minore di 2 metri;
- abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all'assistenza e i membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo);

-
- OPERATORE SANITARIO**
- od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 o personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei.

NUMERI UTILI

-
- AULSS 3: 800938811
-
-
- REGIONE VENETO: 800462340
-
-
- NAZIONALE: 1500

LINK UTILI

-
- <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/>
-
-
- <http://www.salute.gov.it/portale/home.html>